

REGIONE PUGLIA

203

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

DISCIPLINA DEGLI ORGANI CONSULTIVI OPERANTI

NEL SETTORE SANITARIO

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

"DISCIPLINA DELLE COMMISSIONI E COMITATI OPERANTI NEL SETTORE SANITARIO".

R E L A Z I O N E

Il disegno di legge, cui si riferisce la presente relazione, prende avvio dal trasferimento delle funzioni amministrative sta tale attive e consultive alle Regioni a statuto ordinario e trova la sua giustificazione giuridica e amministrativa sia nella natura trasferita delle competenze amministrative in taluni settori sia nella necessità di riportare e mantenere nell'ambito dell'amministrazione regionale lo svolgimento delle predette funzioni amministrative.

La stessa esigenza si pone anche per le funzioni amministrative delegate, il cui esercizio ed esecuzione fa carico all'Amministrazione regionale ed alla struttura organica ^{di} ~~e~~ personale di questa.

Il disegno di legge si divide in quattro titoli che disciplina no settori organici delle funzioni amministrative attinenti alla mate ria sanitaria ed ospedaliera.

Il primo titolo del disegno di legge attiene agli Organi con sultivi ed è quello maggiormente innovativo della legislazione sta tale.

Come è noto, a norma dell'art.12 del D.P.R. 14/1/1972, n. 4 le attribuzioni proprie del Consiglio Provinciale di Sanità sono sta te trasferite alle Regioni a statuto ordinario.

Questo Assessorato, a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Regionale, con circolare n.60/27 del 10/4/1972, impartì istru zioni acchè tutti gli organi operanti nell'ambito dell'ordinamento

c/..

REGIONE PUGLIA

- 2 -

to sanitario continuassero ad esercitare le proprie attribuzioni fino a quanto non fossero sostituiti o ristrutturati in maniera diversa da questa Regione.

Per il funzionamento dei Consigli Provinciali di Sanità si è posta l'urgenza di emanare un'apposita normativa per un duplice ordine di ragioni:

- a) pesantezza e pletoricità della composizione attuale (oltre trenta membri) in rappresentanza di organismi ed uffici più diversi;
- b) indisponibilità di alcuni Presidenti a continuare a convocare e presiedere un organo le cui attribuzioni sono ormai state trasferite alla Regione.

Per tali ragioni e al fine di non interrompere la continuità della delicata ed importante funzione consultiva nel campo dell'igiene e sanità pubblica, si ritiene indifferibile la ristrutturazione del predetto organo che verrebbe così ad operare nell'ambito dell'ordinamento regionale, secondo le prescrizioni della legge (D.P.R. 14/1/1972, n.4).

Il Consiglio Provinciale di Sanità venne istituito, insieme con il Consiglio Superiore di Sanità, con legge 22 dicembre 1888, n. 5849. Una regolamentazione più particolareggiata circa il funzionamento dei due consessi fu tracciata nel regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio 1901, n.45 (articoli 5-17).

Come ben si vede dalla stessa denominazione, trattasi di organismi consultivi sulle materie sanitarie, il primo a livello nazionale e quindi organo di consulenza del Ministero della Sanità, il secondo a livello provinciale chiamato ad esprimere pareri su richiesta delle autorità sanitarie provinciali (Prefetto, Medico Provinciale, Veterinario Provinciale).

•/••

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Successivamente tutta la materia consultiva sanitaria veniva disciplinata dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265 e, in particolare per quanto concerne il Consiglio Provinciale di Sanità, dagli articoli 17 - 20.

Dopo l'istituzione del Ministero della Sanità (1958), la materia in questione veniva ripresa e riorganizzata a mezzo di un autonomo provvedimento, il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.257, il quale, a differenza della legislazione fino ad allora emanata, non si fermava a disciplinare la composizione e le attribuzioni dei due organi consultivi sanitari, ma si preoccupava anche di regolamentare la parte procedurale connessa al loro funzionamento.

Si può dire, quindi, che, a parte le difficoltà create, dal numero invero eccessivo di membri che venivano chiamati a farne parte e la conseguente difficoltà di funzionamento connessa all'alta aliquota di partecipanti prevista per la formazione del numero legale, il Consiglio Provinciale di Sanità si è mostrato in ogni circostanza all'altezza della sua delicata funzione di tutela degli interessi igienico-sanitari della collettività.

Limitando le nostre osservazioni al Consiglio Provinciale di Sanità, essendo il Consiglio Superiore di Sanità un organo consultivo a livello nazionale e centrale al di fuori della competenza regionale.

Ciò premesso, si può ritenere che peculiare intento degli organi regionali deve essere quello di mantenere l'istituzione anche se essa va organizzata su nuove basi soprattutto al fine di realizzare uno snellimento di esso circa la composizione e di realizzare quindi una maggiore speditezza nella consultazione. All'uopo sembra necessario ridurre il numero dei partecipanti limitandolo ai membri di più qualificata competenza.

./..

REGIONE PUGLIA

- 4 -

Sembra doveroso in proposito precisare che la riduzione del numero dei membri non depaupererà o svilirà l'alta funzione fin qui svolta da tale qualificato organo in quanto è stato previsto un correttivo: la facoltà di avvalersi di esperti anche ad altissimo livello, i quali saranno invitati ad intervenire in tutti i casi in cui lo si riterrà opportuno per la delicatezza della materia o per la particolare e specifica competenza necessaria in una determinata disciplina.

In tal modo, sfruttando l'esperienza vissuta, si potrà consentire un funzionamento snello e celere a vantaggio dell'autorità competente ad emettere il provvedimento, la quale, in conseguenza, si potrà valere con maggiore frequenza e per un numero più vasto di argomenti dell'ausilio del consesso predetto. Si eviterà così che l'organo in parola venga consultato, a causa delle difficoltà sopra riferite, nei soli casi indicati obbligatoriamente nella legge, come spesso in passato è avvenuto.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che tali istituzioni siano mantenute a livello provinciale sia perchè in tal maniera potranno essere interpretata con maggiore fondatezza le istanze locali, sia al fine di garantire un effettivo decentramento che una istituzione unica a livello regionale certamente non consentirebbe.

Accanto quindi a tali consessi (i Comitati consultivi provinciali di sanità) da istituire in ogni capoluogo di Provincia, si avverte la necessità di prevedere un organo tecnico consultivo regionale (il Comitato consultivo regionale di sanità) che, oltre ad assicurare un indirizzo univoco sui temi comuni di carattere sanitario, potrebbe ovviare ad eventuali carenze di funzionamento dei Comitati Provinciali oltre che a prendere in esame e a fornire pareri sui problemi sanitari a livello regionale.

Il titolo II è invece dedicato alle Commissioni giudica

./..

REGIONE PUGLIA

- 5 -

trici dei concorsi a posti di ufficiale sanitario e di sanitari condotti (medico condotto, veterinario condotto, ostetrica condotta), compresi il veterinario comunale capo e il direttore di pubblico macello, e dei concorsi per soli titoli a posti di ufficiale sanitario.

La normativa che si propone è intesa a mantenere nell'ambito regionale i predetti concorsi sia per quanto attiene alle designazioni dei funzionari della Regione sia per la scelta dei membri estranei all'amministrazione regionale e che già la legge statale (D.P.R. 23 ottobre 1963 n.2211) prevedeva che entrassero a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi in parola. Nelle predette Commissioni non è più prevista la presenza del rappresentante del Ministero dell'Interno.

Come risulta dalla impostazione delle norme (art.9-12), si è preferito ripetere la nuova composizione delle Commissioni piuttosto che procedere alla sostituzione dei membri e della modalità di designazione mediante riferimenti alle leggi statali preesistenti, per evitare di dover imporre all'interprete un difficile e talvolta arduo lavoro di integrazione di norme.

Il titolo III riguarda le Commissioni inserite nell'ambito delle funzioni amministrative riguardanti il servizio farmaceutico: si tratta di due Commissioni, quella giudicatrice del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche (art.4 della legge 2 aprile 1968 n.475) e la Commissione Provinciale Farmacie, già prevista dall'articolo 105 del T.U.LL.SS. e poi dall'articolo 8 della legge n.475/1968.

Anche in questo titolo sono stati seguiti gli stessi criteri di impostazione delle norme e di orientamento per quanto attiene alla scelta ed alla composizione soggettiva.

Il titolo IV occupa, invece, un certo numero di disposi

./..

REGIONE PUGLIA

- 6 -

zioni non omogenee fra loro.

La prima, quella dell'articolo 15, riguarda la nomina dei componenti e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi presso enti ospedalieri e traspone ~~nel~~ piano legislativo un comportamento sinora legittimamente seguito dagli Organi regionali in via di interpretazione delle norme del D.P.R. 27/3/1969, n.130 alla luce del trasferimento delle funzioni amministrative attuato con il D.P.R. 14/1/1972, n.4.

Il secondo comma di quest'articolo riporta una tabella di composizione tra le qualifiche previste nelle leggi statali e quelle che devono essere ritenute valide ai fini delle nomine da effettuare tra i funzionari della Regione, formulata sulla base del criterio dell'anzianità di servizio nella carriera.

L'articolo 16 intende integrare l'art.1 della legge regionale 31 marzo 1973 n.8, concernente l'istituzione degli Uffici del Contenzioso, ove non è stata prevista l'attribuzione ai predetti uffici delle controversie fra Province, Comuni, Istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico ed enti ospedalieri, che - invece - costituisce, a seguito della riforma ospedaliera di cui alla legge n.132/1968, una materia importante per quantità e ordine di questioni giuridiche dato che l'assistenza ospedaliera è oggi svolta "esclusivamente" dagli enti ospedalieri.

L'articolo 17 costituisce una norma di chiusura per i casi non espressamente previsti e vi articola in due commi, il primo dei quali riguarda l'ambito di applicabilità delle norme ed il secondo la sostituzione dei funzionari dello Stato con quelli della Regione: ciò è stato esteso anche ai servizi sociali, trattando - peraltro - di norma a carattere generale, per quanto può risultare utile per le esigenze di quel settore.

REGIONE PUGLIA

Art. 1

Per la nomina degli organi cònsultivi operanti nel settore sanitario si osservano le norme della presente legge.

Art. 2

Le attribuzioni che le vigenti leggi demandano al Consiglio Provinciale di Sanità sono esercitate dal Comitato Cònsultivo Provinciale di Sanità e dal Comitato Cònsultivo Regionale di Sanità secondo la rispettiva competenza.

T I T O L O I°

COMITATI CòNSULTIVI PROVINCIALI DI SANITA'

Art. 3

Il Comitato Cònsultivo Provinciale di Sanità é istituito nel Capoluogo di ogni Provincia della Regione ed ha sede presso l'Ufficio del Medico Provinciale.

REGIONE PUGLIA - 2 -

Art. 4

Il Comitato Consultivo Provinciale di Sanità é presieduto dall'Assessore Regionale alla Sanità o da un membro del Comitato suo delegato ed é composto:

- a)- dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato;
- b)- da tre Sindaci di Comuni della Provincia designati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente;
- c)- dal Medico Provinciale;
- d)- dal Veterinario Provinciale;
- e)- dall'Ingegnere Capo del Genio Civile;
- f)- da un esperto in materie amministrative designato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria e Ospedaliera;
- g)- dal Presidente di un Ospedale designato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria e Ospedaliera;
- h)- dall'Ufficiale Sanitario del Comune Capoluogo di Provincia;
- i)- dal Direttore Sanitario di un Ente Ospedaliero designato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera;
- l)- dal Presidente dell'Ordine dei Medici;
- m)- dal Presidente dell'Ordine dei Veterinari;
- n)- dal Presidente dell'Ordine dei Farmacisti;

REGIONE PUGLIA - 3 -

- o)- dal Direttore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi;
- p)- dal Direttore della Sezione chimica del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi;

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

Ogni componente può farsi rappresentare per non più di due sedute consecutive a mezzo di delega scritta.

Art. 5

Il Comitato Consultivo Provinciale di Sanità:

- 1) prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la pubblica salute della Provincia;
- 2) propone le indagini, le ricerche ed i provvedimenti che ritiene opportuni;
- 3) propone i piani di profilassi delle malattie infettive;
- 4) propone la regolamentazione relativa alla medicina scolastica, all'educazione fisica, alla medicina sportiva e delle opere scolastiche nel quadro delle attività provinciali;
- 5) propone la regolamentazione circa la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro;
- 6) designa il componente della Commissione Provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;

- 7) provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;
- 8) propone il regolamento per la difesa dagli inquinamenti atmosferici e, in particolare, dalle radiazioni ionizzanti;
- 9) propone l'organizzazione e il regolamento dei servizi trasfusionali;
- 10) propone il piano regolatore delle opere di risanamento igienico connesse con quelle di provvista di acqua;
- 11) propone il piano regolatore delle opere di provvista di acqua alle abitazioni rurali;
- 12) propone la composizione della Commissione per la scelta del suolo edificatorio dei pubblici macelli e ne designa i membri;
- 13) propone la composizione della Commissione per la scelta dei suoli edificatori, di ogni altra opera igienica non contemplata da apposita legge o regolamento e ne designa i membri.

Art. 6

Il voto del Comitato Consultivo Provinciale di Sanità è obbligatorio:

- 1) sui regolamenti locali di igiene e sanità;
- 2) sui regolamenti riguardanti l'edilizia pubblica e privata, urbana e rurale, sull'edilizia popolare e sulle opere di risanamento in

genere del suolo e degli abitati;

- 3) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili;
 - 4) sul regolamento comunale del servizio veterinario;
 - 5) sui regolamenti per l'assistenza sanitaria nei Comuni;
 - 6) sui regolamenti di servizio dei laboratori provinciali di igiene e profilassi;
 - 7) sulla costituzione coattiva e volontaria dei Consorzi per la provvista di acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;
 - 8) sui problemi di reclutamento, sull'apprestamento degli alloggi, sulla alimentazione e sull'assistenza ai lavoratori impiegati in lavori agricoli stagionali;
 - 9) sulle piante organiche delle farmacie;
 - 10) sui contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;
 - 11) su ogni altro regolamento a scopo igienico;
 - 12) sullo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
 - 13) sulla istituzione, organizzazione e soppressione delle condotte sanitarie, nonché sulla costituzione, organizzazione e soppressione dei relativi consorzi sanitari;
 - 14) sulla istituzione in pianta organica dei posti di ufficiale sanitario e veterinario comunale nonché sulla soppressione degli stessi;
-

REGIONE PUGLIA - 6 -

- 15) sulla costituzione, organizzazione, e soppressione dei consorzi di vigilanza igienica e profilassi;
- 16) in tutti i casi nei quali é fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.

E' in facoltà del Presidente del Comitato Consultivo Provinciale di Sanità di richiedere il parere del suddetto consesso in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.

T I T O L O II°

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE DI SANITA'

Art. 7

Il Comitato Consultivo Regionale di Sanità é istituito presso l'Ente Regione Puglia ed ha sede presso l'Assessorato Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera.

Art. 8

Il Comitato Consultivo Regionale di Sanità é presieduto dall'Assessore al ramo ed é così composto:

- a)- dal Presidente della competente Commissione del Consiglio Regionale ;

REGIONE PUGLIA - 7 -

- b)- dal Direttore dell'Istituto d'Igiene dell'Università di Bari;
- c)- da un funzionario medico dei ruoli della Regione;
- d)- da un funzionario veterinario dei ruoli della Regione;
- e)- dal Provveditore alle Opere Pubbliche della Regione;
- f)- da un esperto in materie amministrative designato dall'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera;
- g)- da un esperto in ecologia designato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

Il Comitato Consultivo Regionale di Sanità prende in esame le questioni sanitarie di più alta rilevanza che l'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera ritiene di dover sottoporre all'esame di detto organo per gli indirizzi univoci da conferire agli organi operanti sull'intero territorio regionale.

E' chiamato anche ad esprimere parere sugli affari che non é stato possibile sottoporre alla trattazione dei singoli organi consultivi provinciali sanitari per essere andate deserte per due volte consecutive le relative sedute.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

E' in facoltà del Presidente del Comitato Consultivo Regionale e Provinciale di Sanità fare intervenire alle sedute uno o più esperti.

Per il funzionamento del Comitato Consultivo Regionale e Provinciale si applicano le norme contenute nel D.P.R. 11 febbraio 1961 n.264.

La convocazione del Comitato di cui ai precedenti commi deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere notificata almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 10

Il Comitato Consultivo Regionale di Sanità e i Comitati Consultivi Provinciali di Sanità sono costituiti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera.

Tali organi consultivi durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.

REGIONE PUGLIA - 9 -

Art. 11

La Presente legge é dichiarata urgente ai sensi e per gli ef fetti degli articoli 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Sta- tuto della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla os servare come legge della Regione Puglia.
